

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA INTEGRATIVA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE E DI RIMOZIONE DEL VANDALISMO GRAFICO IN COLLABORAZIONE CON IL QUARTIERE SANTO STEFANO E L'ASSOCIAZIONE "CHIUSI FUORI", CON CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN BOLOGNA, VIA SAN LEONARDO 10

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale P.G. N. 259602/2018,

TRA

IL QUARTIERE SANTO STEFANO DEL COMUNE DI BOLOGNA, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Via Santo Stefano 119, Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Andrea Cuzzani, nominato con Ordinanza P.G. N.168449/2018, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, che agisce in nome e per conto dello stesso, e domiciliato per la carica in Bologna, Via Santo Stefano 119,

E

l'Associazione Chiusi Fuori, di seguito denominata "Proponente", avente sede a Bologna, in Piazza Venti Settembre n. 7, C.F. 91356980374, iscritta nell'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, legalmente rappresentata dal Sig. Gianfranco Marcelli, ..., che delega alla stipula del patto il sig. Niccolò Neri, Vicepresidente dell'Associazione

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art.4bis il quale prevede la promozione e la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- il Comune di Bologna, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- il Comune di Bologna ha emanato un Avviso Pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani – PG. N. 289454/2016, di seguito denominato "Avviso Pubblico";
- che la lotta al vandalismo grafico sui muri cittadini rientra nelle Linee Programmatiche di Mandato 2016 -2021 e che i Quartieri hanno sollecitato, con varie modalità, l'adesione volontaria dei cittadini per azioni finalizzate alla rimozione del vandalismo grafico;
- l'Associazione Chiusi Fuori con richiesta acquisita agli atti con PG. N. 108552/2018 ha presentato una proposta di

collaborazione che è stata resa pubblica dal Comune di Bologna sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del regolamento e dell'Avviso Pubblico e che, al termine del periodo di pubblicazione, non sono giunte osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione de co-progettazione della stessa;

- con Patto di Collaborazione rep. n. 1536/2016, oltre alle attività oggetto di tale Patto, il Quartiere San Vitale ha concesso in comodato il locale situato Via San Leonardo 10, Foglio 190, Mappale 341, Subalterno 23, mq 12, cat. C/2, Cod. inv. C195, fino al 31/12/2019;
- l'attività svolta dall'Associazione in parola – vedi citato Patto rep.n. 1536/2016 – è stata valutata positivamente da parte del Quartiere Santo Stefano;
- le premesse di cui sopra sono parte integrante del patto di collaborazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione, in seguito alla proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il Proponente intende effettuare attività di lavori di pulizia integrativa delle strade e piccola manutenzione del verde, con attenzione al Giardino di San Leonardo e alle vie limitrofe, unitamente al Giardino del Baraccano, in collaborazione con l'Associazione Percorsi impegnando persone fuoriuscite dal regime carcerario, in via definitiva o per effetto delle misure alternative. Intende inoltre partecipare ad attività finalizzate alla cura e alla riqualificazione delle aree o superfici interessate da vandalismo grafico individuate in accordo con il Comune. Delle attività indicate nel presente patto è stata data previa e completa informazione al Dipartimento/ Settore Edilizia Storico Monumentale con nota del 23 aprile 2018.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda lo svolgimento di attività aventi come fine la riqualificazione di una zona centrale della Città, prossima all'Alma Mater Università di Bologna, interessata da diversi elementi di criticità, e gravitante su Via San Leonardo e dintorni, assieme al Giardino del Baraccano. Potrà essere favorente anche l'attività di rimozione del vandalismo grafico e di ripristino del colore della superficie muraria degli edifici/ dell'edificio scolastico/ degli arredi urbani/ delle saracinesche/ degli infissi metallici/ cabine telefoniche ed impianti in genere, unitamente alla verifica dell'integrità e della tenuta del lavoro effettuato sulle superfici/ sugli arredi ed il ripristino tempestivo in caso di ricomparsa di vandalismo grafico o di affissioni abusive.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate ai punti 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

- per le attività di rimozione del vandalismo grafico, rimozione delle affissioni abusive, facendo riferimento al “Protocollo d’intesa per la salvaguardia del centro storico di Bologna dal fenomeno del vandalismo grafico e Definizione di procedure semplificate per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali” del 6 ottobre 2009 e, in particolare, alla sua integrazione sottoscritta tra il Comune di Bologna e la Soprintendenza per i Beni Culturali in data 22 febbraio 2014 (PG.N. 57651/2014) e alle procedure che l’Amministrazione ha definito per darvi attuazione;

Il Proponente s’impegna a:

- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione e manutenzione di impianti e servizi a cura dell’Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva dell’area;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad HERA;
- segnalare tempestivamente al Comune le situazioni di danneggiamento – pericolo o carenze manutentive riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti anche con materiale fotografico eventualmente georeferenziato accompagnati dalla localizzazione dell’oggetto della segnalazione;
- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserini identificativi dei volontari da predisporre secondo modalità concordate con il Comune;
- utilizzare il logo “Collaborare è Bologna” e del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell’ambito delle attività previste nel presente documento.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L’inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a:

- sostenere l’attività del Proponente favorendo le relazioni in rete con altri soggetti operanti nel medesimo territorio e la relazione con gli uffici del Comune;
- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- fornire il logo di Collaborare è Bologna e del Quartiere;
- verificare la disponibilità di eventuali associazioni di volontariato che volessero partecipare alla realizzazione del progetto;
- il referente del Quartiere per la gestione delle parti di competenza del Quartiere è il Responsabile dell’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità Dott. Domenico Pennizzotto.

4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- una fornitura iniziale e una a metà percorso, in comodato d’uso dei materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione delle attività, in quantità – per ogni fornitura – come segue:
 - 5 confezioni di sacchi da 100
 - 6 palette
 - 10 pinze raccogli rifiuti
 - 2 confezioni di guanti di lattice.

Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con

specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo; eventuali ulteriori necessità di ripristino della dotazione è a carico dell'Associazione, che presenterà la documentazione dettagliata di spesa nel rendiconto alla fine del 2018, e un altro rendiconto alla fine del Patto al fine del riconoscimento del contributo;

- la concessione in uso, a titolo gratuito, dei locali individuati al successivo punto 5;

- un contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere (per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura), nel limite massimo di euro 2.000 per l'intero arco della durata del presente Patto, che comprende le seguenti voci di spesa:

a) assicurazione RC

b) spese di trasferimento degli associati (biglietti, citypass, abbonamenti mensili impersonali Tper, etc...),

c) acquisto di materiali integrativi alla dotazione iniziale (vernici, pennelli ecc)

d) adempimenti amministrativi, contrattuali e giuridici svolti da figure professionali esterne all'Associazione.

Tutti i costi sostenuti saranno dettagliatamente rendicontati.

5. LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 viene confermata la concessione in uso gratuito, come da Patto Rep. N. 1536/2016, il locale (deposito magazzino), costituente patrimonio indisponibile del Comune (c.inv.C195), sito in Bologna: Via San Leonardo 10, Foglio 190, Mappale 341, Subalterno 23, mq 12, cat. C/2, Cod. inv. C195 così come rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 1), parte integrante del presente Patto di collaborazione. Il valore locativo di riferimento stimato dal Settore Edilizia e Patrimonio ammonta per il locale ad euro 1.047,20 (millequarantasette,venti), che viene ridotto del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dal Proponente, indicate al punto 2 del presente Patto di collaborazione.

Il locale sito in Via San Leonardo 10 non è soggetto all'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica trattandosi di magazzino e locale deposito, ai sensi dell'art.3 co.3 del D.Lgs. n. 192/2005 così come modificato dal D.L. n.63/2013 convertito con modifiche nella L. n.90/2013.

- l'edificio, in cui sono ubicati i locali, la cui epoca di costruzione risale al 1900, è di interesse documentale e quindi suscettibile di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- il locale è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il Proponente ne ha preso visione, accettandoli, senza eccezione o riserva alcuna. Il locale è concesso per la durata del presente Patto.

Il Proponente si impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e, in relazione al suo uso, assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose cagionati dalla attività svolta, stipulando adeguata copertura assicurativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo. Copia dell'assicurazione verrà consegnata al Quartiere alla stipula del presente Patto.

Il Proponente si impegna inoltre:

- ad effettuare la manutenzione ordinaria dei locali e ad eseguire gli interventi necessari per rendere e mantenere i locali in stato da servire all'uso per cui sono concessi;

- al pagamento delle utenze che verranno direttamente intestate ovvero a rimborsare al Comune la quota dei consumi e degli oneri accessori per i quali non è possibile l'intestazione diretta;

- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale dei locali senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Date le finalità connesse all'utilizzo dei locali e l'esiguo valore locativo di riferimento, si esclude il versamento di somme a titolo di deposito cauzionale o di garanzia fidejussoria.

– 6. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione “Comunità” del sito Iperbole a cadenza semestrale una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dall’Associazione/dal Proponente nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

L’Associazione s’impegna a rendere disponibile il proprio Statuto, i propri Bilanci, l’ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta e/o indiretta, nonché le informazioni delle attività svolte e dei risultati conseguiti, anche in relazione a quanto previsto dal presente Patto, dandone pubblicità sul sito dell’associazione.

7. DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2019, come da Patto rep. 1536/2016.

L’Associazione ha la facoltà di recedere dal presente patto con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata a/r. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca della concessione dei locali legati al presente patto di collaborazione.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione. La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno nonché l’interruzione della collaborazione.

Alla scadenza, i locali saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d’uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Proponente all’atto della riconsegna dei locali alla scadenza ovvero alla interruzione del presente patto di collaborazione.

Qualora, alla scadenza del presente Patto di collaborazione, il Proponente non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

8. RESPONSABILITÀ

Le attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione, di cui agli artt. 31 e 32 del regolamento sui Beni Comuni, verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione o concordato, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Bologna, li 11/07/2018

Per il Comune di Bologna
Il Direttore del Quartiere Santo Stefano
Dott. Andrea Cuzzani

Per l’Associazione Chiusi Fuori
Il Delegato
Niccolò Neri